

**Circolo Canottieri Irno
Associazione Sportiva Dilettantistica**

STATUTO

TITOLO I - Costituzione della Società, colori, anno sociale

Art.1 E' costituita in Salerno, in data 7 giugno 1910, una Società di canottaggio con il nome di "Club Nautico Salerno" allo scopo di promuovere l'esercizio del canottaggio in ogni sua forma ed esplicazione. In data 3 febbraio 1913 assume il nome di "Circolo Canottieri Irno". Dal 13 febbraio 2005 prende la denominazione di "Circolo Canottieri Irno Associazione Sportiva Dilettantistica".

Art.2 Il Circolo Canottieri Irno promuove anche i seguenti sports:

- vela, con inizio ufficiale nel 1970;
- pesca sportiva, con inizio ufficiale nel 1970;
- motonautica, con inizio ufficiale nel 1971;
- canoa - kayak, con inizio ufficiale nel 1976;
- triathlon, con inizio ufficiale nel 1996;

• **canottaggio a sedile fisso**

L'assemblea Generale dei Soci autorizza altri sport, riconosciuti dal CONI, su proposta del Consiglio Direttivo

Art.3 Le attività veliche e motonautiche dal 1984 sono, ai fini dell'ormeggio, accorpate in una sezione speciale denominata "Canottieri Irno - Sezione Nautica", riservata ai soli Soci del Sodalizio ed alla quale si accede a termini di Statuto e del relativo Regolamento Imbarcazioni.

Art.4 I colori sociali sono il bianco ed il rosso. Il guidone ha losanga rossa in campo bianco. Motto del Sodalizio è "Velis remisque remis ventisque"

Art.5 L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO II - Scopi Sociali

Art.6 Il Circolo Canottieri Irno, associazione sportiva dilettantistica di più persone, con durata illimitata, organizzata stabilmente per il conseguimento di uno scopo comune non di lucro e di natura non economica, è estraneo a qualunque principio politico e religioso ed è alieno da ogni manifestazione di tali caratteristiche.

Gli scopi sociali sono:

- a) la divulgazione, la didattica e la pratica degli sport autorizzati, volti alla educazione fisica e morale dei giovani nel rispetto delle tradizioni sociali.
- b) lo sviluppo degli sports praticati anche mediante la costruzione, il miglioramento e la gestione di impianti sportivi e ricreativi, compresa l'acquisizione di aree e di attrezzature nonché la conclusione di operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
- c) la promozione e la pubblicazione delle sue attività e della sua immagine utilizzando modelli, disegni, emblemi ed altro, sia direttamente che a mezzo terzi.
- d) la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di atleti per la partecipazione all'attività sportiva, curando la tutela sanitaria degli atleti e la repressione del doping.
- e) la preparazione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività inerente, con l'osservanza delle norme, delle finalità e delle direttive delle Federazioni Italiane degli sports alle quali il Sodalizio è affiliato, avvalendosi, ove consentito, delle eventuali sovvenzioni di terzi;

Allegato A

- f) la partecipazione alle iniziative artistiche, culturali e del tempo libero promosse dal Sodalizio o dagli Enti cui aderisce, le cui finalità di solidarietà sociale siano come per legge riconosciute;
- g) la promozione, sempre a solo a favore dei Soci, di iniziative culturali, ricreative e di rilevanza sociale, senza alcuna previsione di corrispettivi specifici, finalizzate ad incentivare la partecipazione dei Soci stessi e la loro cultura alla pratica sportiva ed allo sport in generale.

L'Associazione al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L'Associazione non procederà a distribuzione, anche indiretta, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

TITOLO III – Soci, loro categorie e frequenza

Art.7 Il Sodalizio è composto da Soci Onorari e Soci Effettivi di ambo i sessi. Possono essere nominati Soci Onorari personalità eminenti che abbiano contribuito ad accrescere il prestigio del Sodalizio.

I Soci Effettivi si distinguono in:

- a) *Fondatori*: nella categoria, composta inizialmente da quei Soci che fondarono il Circolo e da quelli che successivamente ne sono entrati a far parte, sono ammessi i Soci che hanno almeno 15 anni di ininterrotta anzianità sociale;
- b) *Ordinari*: della categoria fanno parte coloro che abbiano età superiore ai **35** anni;
- c) *Juniores*: della categoria fanno parte i giovani di età compresa tra i 18 ed i **35** anni;
- d) *Fuori Sede* : i Soci che risiedono e svolgono la loro attività stabilmente fuori della Regione Campania.
- e) *Temporanei* : della categoria fa parte chi, con età superiore ai 18 anni, si trova temporaneamente a risiedere nella Provincia di Salerno.
Si può far parte di detta categoria per un periodo massimo di 24 mesi.
- f) *Atleti*: della categoria fanno parte coloro che risultano tali a seguito di tesseramento, da parte del Sodalizio, ad una o più federazioni sportive nazionali.

Art.8 *Sono nominati:*

- a) *Benemeriti* : i Soci che hanno operato in modo eccezionale per il benessere e la prosperità sociale;
- b) *Benemeriti dello Sport* : gli atleti che hanno conquistato per i colori sociali un Campionato Italiano assoluto o siano stati medaglisti in un campionato Europeo o Mondiale assoluti o che abbiano partecipato alle Olimpiadi in una delle discipline praticate dal Sodalizio;
- c) *Seniores* : i Soci con almeno 50 anni di ininterrotta anzianità sociale.

Art.9 La Sede del Sodalizio può essere frequentata esclusivamente dai Soci, dai loro coniugi, se non legalmente separati, e dai figlioli minori secondo quanto disposto dall'art. 10. Ogni altra presenza deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art.10 I figli dei Soci:

- a) se di età superiore ai 18 anni devono essere Soci per poter frequentare il Circolo.
- b) se di età inferiore ai 18 anni possono frequentare il Circolo con il consenso del genitore Socio che ne assume piena responsabilità e con le limitazioni imposte dal Consiglio Direttivo **e dai regolamenti in vigore.**

TITOLO IV - Ammissione Soci

Art.11 I Soci Onorari, i Benemeriti ed i Benemeriti dello Sport sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Allegato A

Art.12 L'adesione all'Associazione quale Socio Ordinario, Junior, Fuori sede o Temporaneo viene decisa dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione, corredata di tutti gli estremi richiesti dall'apposito stampato fornito dalla Segreteria, deve essere sottoscritta dal Candidato e da tre Soci Fondatori.

Il Candidato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, assume l'obbligo di osservare le norme contemplate dallo Statuto e dei Regolamenti Interni del Circolo. La domanda deve essere corredata da una relazione scritta dei Soci presentatori che dia esaurienti notizie sulla personalità del Candidato con particolare riferimento alle Sue qualità morali ed alla Sua attività lavorativa.

La domanda viene esposta per dieci giorni all'albo sociale e successivamente portata a votazione. Verrà considerata accettata purché abbia raggiunto il voto favorevole, di almeno due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera con voto segreto. Il provvedimento negativo del Consiglio Direttivo è impugnabile da parte di uno dei Soci presentatori entro quindici giorni dalla sua comunicazione a mezzo lettera indirizzata al Collegio dei Probiviri.

I Soci presentatori o il Candidato possono ritirare la domanda di ammissione prima che abbia inizio la votazione.

Entro cinque giorni dalla votazione viene comunicato all'interessato l'accettazione della domanda e la sua nomina a Socio.

La domanda respinta non può essere ripresentata prima di due anni.

Art.13 L'adesione all'Associazione quale Socio Atleta è di competenza del Consiglio Direttivo ed avviene con il tesseramento ad una o più Federazioni Sportive Nazionali.

Art.14 Il Socio Fondatore od Ordinario che intende essere considerato fuori sede, deve presentare ogni anno per iscritto una richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che decide in merito, riservandosi comunque il diritto di annullare tale riconoscimento in qualsiasi momento.

Titolo V - Anzianità sociale, passaggio di categoria, dimissioni

Art.15 L'anzianità sociale è determinata dalla data di ammissione.

Art.16 I Soci con 15 anni di anzianità sociale passano, senza alcuna formalità, nella categoria dei Soci Fondatori.

Al compimento del **35°** anno di età i Soci Aggregati diventano automaticamente Soci Ordinari.

Art.17 Il Socio che dichiara di dimettersi dal Circolo è considerato dimissionario dal giorno dell'accettazione delle dimissioni.

Egli resta, però, obbligato a corrispondere le rette dovute per tutto l'anno in corso.

Solo in caso di approvazione di contributi straordinari, **affissi all'albo sociale**, i Soci hanno diritto di potersi dimettere entro trenta giorni **dalla data dell'assemblea**, ma sono obbligati al versamento delle quote non aumentate e maturate fino alla presentazione delle dimissioni. Le dimissioni devono essere date con lettera raccomandata.

Il Socio che recede dall'Associazione non ha diritto alla restituzione di alcuna quota né ha diritto sul patrimonio e sui beni dell'Associazione.

Titolo VI – Versamenti, morosità

Art.18 La quota associativa, determinata annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, deve essere versata anticipatamente entro il 20 gennaio di ogni anno.

Il nuovo ammesso versa, se dovuta, la tassa di ammissione entro 10 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione e la relativa quota associativa.

La quota imbarcazione deve essere versata secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

Eventuali altri versamenti vengono effettuati nei modi e nei termini che sono stabiliti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.

I versamenti effettuati sono intrasmissibili ed in ogni caso mai rimborsabili.

Allegato A

Art.19 I Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Soci Benemeriti dello Sport sono esentati da qualsiasi versamento.

I Soci Ordinari, oltre alla tassa di ammissione, versano una quota annua che è la stessa anche per i Soci Fondatori e Seniores.

I Soci Juniores non versano alcuna tassa di ammissione e versano la quota annua ridotta alla metà.

Al compimento del **35°** anno di età entrano a far parte della categoria dei Soci Ordinari senza versare la tassa di ammissione.

I Soci Temporanei

a) se di età inferiore ai **35** anni sono assimilati ai Soci Juniores

b) con età superiore ai **35** anni non versano alcuna tassa di ammissione ma versano per intero la stessa quota annua dei Soci Ordinari.

I Soci Fuori Sede versano la tassa di ammissione mentre la quota annua è ridotta della metà.

I Soci Atleti fino all'età di **35** anni sono esonerati dal versamento di qualsiasi quota associativa.

Successivamente qualora chiedono di diventare soci ed hanno conquistato per i colori sociali almeno un titolo italiano, anche se di categoria, sono esentati dal versamento della tassa di ammissione ma versano per intero la quota annua.

In caso diverso versano tassa di ammissione e quota annua per intero.

Il coniuge superstite di Socio non versa la tassa di ammissione **e versa la quota annua ridotta alla metà fino a quando permangano tali situazioni.**

La madre del Socio, se vedova, divorziata o legalmente separata, non versa alcuna tassa di ammissione e fin quando permangono tali situazioni versa la quota annua ridotta alla metà.

Art.20 E' nella facoltà del Presidente, in particolari situazioni motivate in via privata dall'interessato, sospendere il versamento della quota annua per il tempo ritenuto indispensabile al superamento delle condizioni ostative al pagamento, e comunque per non più di due anni.

Art.21 Al Socio che non effettua il versamento di quanto dovuto nei termini di cui allo Statuto ed ai Regolamenti il Consiglio Direttivo concede **sessanta** giorni per mettersi in regola con la Cassa Sociale.

Decorso infruttuosamente tale termine viene considerato moroso e gli viene comunicato il divieto di frequentare la Sede Sociale.

Decorsi inutilmente altri **trenta** giorni il Consiglio Direttivo provvederà alla radiazione, facendo salvo ogni diritto ed azione per la riscossione di eventuali crediti, maggiorati delle spese sostenute.

Titolo VII - Diritti e doveri dei Soci

Art.22 I Soci Benemeriti conservano i diritti della categoria di appartenenza.

I Benemeriti dello Sport acquistano, qualora non ne facciano già parte, tutti i diritti della categoria dei Soci Ordinari o, qualora abbiano una età inferiore ai 35 anni, i diritti della categoria dei Soci Juniores.

Art.23 I Soci hanno il diritto

a) di fregiarsi del distintivo sociale;

b) di frequentare i locali sociali, nel rispetto delle norme fissate dal Consiglio Direttivo;

c) di praticare gli sport consentiti, rispettando i relativi regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e, quindi, di assumere la qualifica di Atleta;

d) di tenere una sola imbarcazione previo benestare del Consiglio Direttivo, compatibilmente con la disponibilità di spazio e nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento imbarcazioni;

e) di chiedere, sotto la propria responsabilità, al Presidente, cui spetta ogni decisione in merito, inviti a frequentare la Sede del Sodalizio per un periodo non superiore ai quindici giorni, non rinnovabili per la stessa persona nello stesso anno;

f) di presentare per iscritto proposte e reclami;

g) di votare nelle Assemblee Generali dei Soci qualora abbiano almeno un anno di anzianità sociale;

h) di partecipare al Consiglio dei Fondatori, se aventi diritto;

Allegato A

- i) di provocare la convocazione dell'assemblea ove a richiederla sia un numero non inferiore ad un quinto degli aventi diritto al voto;
- j) di essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei ProbiViri nel rispetto degli artt.40, 44 e 64:

I Soci morosi non godono, per il periodo della morosità, dei diritti di cui al presente articolo. Ai Soci Atleti, con età inferiore ai 18 anni, non spettano i diritti cui alle lettere d) -e)- g) - h) - i) e j).

I Soci aventi diritto possono avanzare candidatura soltanto per uno degli Organi Sociali.

Art.24 I Soci hanno il dovere:

- a) di osservare il presente Statuto , i Regolamenti Interni dei singoli rami dell'attività sociale ed ogni provvedimento o deliberazione dei competenti Organi Direttivi ed Amministrativi del Sodalizio.
- b) di osservare i Principi Informatori del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali è affiliato il Sodalizio. In particolare sono tenuti all'osservanza della clausola compromissoria che prescrive il rispetto delle norme federali e dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, impegnandosi a non adire altri Organi che non siano quelli del presente Statuto o altre Autorità che non siano quelle federali, di una o più federazione degli sports praticati dal Sodalizio, per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura.
- c) di non contrastare l'attività del Sodalizio e di comportarsi correttamente nei confronti di esso e dei singoli Soci.
- d) di astenersi dal prendere parte sotto colori diversi ad attività sportive e agonistiche praticate dal Sodalizio senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo.
- e) di versare le quote associative nella misura stabilita e nei termini di cui allo Statuto.
- f) di pagare quanto dovuto al Sodalizio in virtù delle deliberazioni degli Organi Sociali e nei termini dagli stessi stabiliti.
- g) di risarcire i danni causati, a qualsiasi titolo o ragione, al Sodalizio da essi o da persone loro ospiti, nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- h) di provvedere al pagamento di quanto dovuto ai gestori di servizi del Sodalizio almeno ogni quindici giorni.
- i) di comunicare, per iscritto alla Segreteria, entro trenta giorni i cambiamenti del loro domicilio.

Titolo VIII - Provvedimenti disciplinari e sanzioni

Art.25 I provvedimenti disciplinari sono :

- a) Censura: è applicata nei casi di trasgressione di lieve entità alle norme previste dall'art. 24.
- b) Sospensione: è applicata in casi più gravi, nonché in pendenza di accertamenti che possono determinare l'applicazione del provvedimento di espulsione o radiazione.
- c) Radiazione: è applicata se il Socio, non adempiendo agli obblighi di cui all'art. 24 lettere e), f), g) ed h) non esegue il pagamento a norma dell'art.18
- d) Espulsione: è applicata qualora il Socio si comporti in modo che menomi la sua figura e dignità di gentiluomo.

Art.26 La radiazione è nelle funzioni della Segreteria che, di concerto con la Tesoreria, provvede agli adempimenti del caso, dopo averne informato il Consiglio Direttivo **e il Consiglio dei Fondatori.**

I provvedimenti della censura e della sospensione sono deliberati dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito le parti in causa. Nel caso in cui siano coinvolti dei Consiglieri, la competenza è demandata al Collegio dei ProbiViri, tempestivamente informato dal Presidente del Sodalizio dei fatti accaduti.

Il provvedimento della espulsione, sentito le parti in causa, viene deliberato dal Collegio dei ProbiViri con motivazione verbalizzata.

Art.27 La sospensione ha effetto immediato dalla comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento può avere una durata massima di

Allegato A

novanta giorni. Tale periodo può essere prorogato qualora sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti che possano condurre alla applicazione del provvedimento della espulsione. Durante il periodo di sospensione restano fermi gli obblighi che il Socio ha verso il Sodalizio.

Art.28 Contro i provvedimenti inflitti dal Consiglio Direttivo il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri e successivamente al Consiglio dei Fondatori.

Contro i provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri il Socio può ricorrere al Consiglio dei Fondatori.

I ricorsi devono essere proposti entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, comunicandoli al Presidente del Sodalizio a mezzo di lettera raccomandata.

Art.29 Il Consiglio dei Fondatori, ricevuto il ricorso, nomina tra i propri componenti una Commissione composta da sette Soci, non ricoprenti cariche sociali, cui è rimessa la decisione. Il Collegio è presieduto dal Socio con maggiore anzianità sociale e decide, con voto segreto, secondo equità, con lodo irrituale e non impugnabile.

Il ricorso implica l'autorizzazione del ricorrente a che i fatti addebitatigli siano riferiti alla Commissione.

La mancata presentazione dinanzi alla Commissione del Socio che ha presentato ricorso implica rinuncia al ricorso stesso.

E' facoltà del ricorrente farsi rappresentare da un Socio con delega scritta e, comunque, in proprio o per rappresentanza, ha diritto a difendersi anche per iscritto e richiedere mezzi di prova.

Art.30 Sia il Collegio dei Probiviri che il Consiglio dei Fondatori, dopo aver sentito separatamente ed in contraddittorio le parti in causa e ricevuto eventuali note difensive scritte e concessi gli eventuali termini richiesti, purché consoni, decidono, salvo giustificati motivi, entro trenta giorni, inviando i loro deliberati al Consiglio Direttivo che provvederà alle relative notifiche agli interessati a mezzo raccomandata A.R.

Art.31 A provvedimento definitivo, il nome del Socio espulso viene affisso per i 30 giorni successivi alla data del provvedimento.

Il Socio radiato può essere riammesso nel rispetto delle norme di cui all'art. 11 semprechè abbia soddisfatto il suo dare sino all'avvenuta radiazione. Qualora la riammissione avvenga entro i due anni il Socio non versa alcuna tassa di ammissione e conserva la iniziale anzianità sociale.

Il Consiglio Direttivo, su richiesta diretta del Socio sanzionato con la espulsione, sentito il parere del Consiglio dei Probiviri, potrà riammetterlo purché siano trascorsi almeno tre anni dalla data del provvedimento e vi sia stato ravvedimento da parte dell'interessato e siano venuti meno i motivi che hanno condotto al provvedimento disciplinare. I Soci Benemeriti che abbiano subito una espulsione potranno essere riammessi come Soci Juniores o Ordinari nel rispetto delle norme dell'art. 19 .

Titolo IX – Organi Sociali

Art.32 Gli Organi del Sodalizio sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio dei Fondatori
- c) il Collegio dei Probiviri
- d) il Consiglio Direttivo
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Titolo X - Assemblea Generale dei Soci

Art.33 L'Assemblea Generale, composta da tutti i Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Convocata dal Presidente del Sodalizio, può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria viene convocata entro il 31 marzo di ogni anno.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualunque momento:

- a) su deliberazione del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Allegato A

b) su richiesta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

Le Assemblee sia Generale che Straordinaria vengono convocate a mezzo invito affisso all'albo sociale ed inviato a tutti i Soci non meno di quindici giorni prima della data della adunanza. Tale invito deve indicare il luogo, il giorno, l'ora di prima e seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione con l'intervento della metà più uno di tutti i Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere si prendono a maggioranza relativa dei votanti ad eccezione di:

- a) modifiche allo Statuto per le quali occorre la maggioranza assoluta dei votanti;
- b) scioglimento del Sodalizio, sua trasformazione o fusione con altri, per i quali argomenti occorre la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati;
- c) elezioni delle cariche sociali, per le quali valgono le norme di cui agli artt. 40, 45 e 64.

Art.34 Le sedute dell'Assemblea si tengono sotto la Presidenza di un Socio eletto dall'Assemblea.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e della costituzione, incarica un Socio delle funzioni di Segretario ed altri due di scrutatori e, nelle Assemblee elettive, propone ai Soci l'orario di chiusura delle votazioni.

Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano ad eccezione delle votazioni per la nomina delle cariche sociali che sono a scrutinio segreto. Non sono ammesse deleghe al voto.

I verbali dell'Assemblea, firmati dal Presidente e dal Segretario della stessa, fanno testo nei confronti dei Soci o dei terzi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, ed esposte all'Albo sociale per almeno trenta giorni, vincolano tutti i Soci anche se assenti, o dissenzienti.

Art.35 L'Assemblea Generale dei Soci, in seduta ordinaria :

- a) discute ed approva la relazione morale, tecnico-sportiva, economica e finanziaria del Consiglio Direttivo sulla attività dell'anno sociale trascorso
- b) approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo predisposti dall'organo competente, e delibera nel contempo sulla destinazione dell'avanzo di gestione e/o sul ripianamento del disavanzo di gestione determinato da spese di ordinaria amministrazione;
- c) nomina i Soci Onorari e Benemeriti
- d) decide sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o da altri Organi Sociali e su quelle presentate da Soci e poste all'ordine del giorno
- e) ogni quattro anni procede alle elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea Generale dei Soci, in seduta straordinaria :

- a) delibera su proposte avanzate dal Consiglio dei Fondatori in merito a modifiche dello Statuto o in riferimento allo scioglimento del Sodalizio, sua trasformazione o fusione con altri
- b) decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria
- c) procede alla rielezione degli Organi Sociali qualora si presentino i casi contemplati nei successivi artt. 42, 50 e 66.

Art.36 Le proposte da inserire all'Ordine del Giorno devono essere presentate al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre accompagnate da una breve relazione scritta.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere inoltrate per raccomandata al Consiglio Direttivo corredate da una relazione a firma dei richiedenti. Il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla richiesta deve indire l'Assemblea Straordinaria.

Art.37 Bilanci, relazioni e quanto altro forma oggetto di esame in Assemblea devono essere depositati in Segreteria e messi a disposizione dei Soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Allegato A

Titolo XI - Consiglio dei Fondatori

Art.38 Al Consiglio dei Fondatori, convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo, partecipano con diritto di voto i duecento Soci Fondatori che hanno maggiore anzianità sociale. Ad ogni adunanza vengono eletti il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo richieda uno degli organi sociali.

E' necessario che la comunicazione scritta venga inviata agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della seduta.

Si sottopongono a discussione e votazione solo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è valido qualunque sia il numero degli intervenuti.

La votazione è segreta e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti

Non sono ammesse deleghe.

Partecipano al Consiglio dei Fondatori il Presidente del Consiglio Direttivo in carica ed i Past President.

Art.39 Compiti del Consiglio dei Fondatori sono:

- a) Richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta straordinaria
- b) Nominare una Commissione per giudicare sui ricorsi in caso di provvedimenti disciplinari di censura, sospensione o espulsione e sui provvedimenti di risarcimento danni;
- c) affidare, qualora se ne ravvisi la necessità, particolari incarichi al Collegio dei Probiviri.
- d) Proporre all'Assemblea Generale dei Soci i seguenti argomenti:
 - modifiche allo Statuto;
 - scioglimento del Sodalizio, sua trasformazione o fusione con altri.

Titolo XII - Collegio dei Probiviri

Art.40 Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi, eletti dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio dei Soci Fondatori in seduta congiunta. Nella stessa seduta vengono eletti due componenti supplenti. L'elezione deve avvenire entro 40 giorni dalla nomina del Consiglio Direttivo.

I Probiviri restano in carica quattro anni e non possono, a pena di decadenza, rivestire altre cariche sociali nel Sodalizio o in altra associazione che pratichi gli stessi sport del Circolo Canottieri Irno.

La carica di componente del Collegio dei probiviri è a titolo gratuito e non è rinnovabile a meno che non siano trascorsi quattro anni dalla fine dell'ultimo mandato.

Nel caso che due o più Soci riportino lo stesso numero di voti si intende eletto il Socio con maggiore anzianità sociale ed in caso di ulteriore parità quello con la maggiore età.

Non possono essere eletti i Soci morosi, i Soci considerati fuori sede ed i Soci che sono stati colpiti da provvedimenti disciplinari.

Art.41 Nella prima riunione del Collegio dei Probiviri, da tenersi su convocazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, gli eletti nominano il Presidente ed il Segretario. Le votazioni del Collegio dei Probiviri sono segrete e le decisioni, prese a maggioranza, sono considerate valide con l'intervento di almeno tre membri.

Art.42 In caso di impedimento o di dimissione di uno o due Probiviri subentrano i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione al Circolo. Se con i Probiviri supplenti non si completa il Collegio, occorre provvedere all'integrazione con nuova elezione.

Art.43 Il Collegio dei Probiviri

- a) giudica sulle vertenze fra Soci e fra questi e gli Organi Sociali. Prende in esame le relazioni del Consiglio Direttivo in ordine ai provvedimenti disciplinari; instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, le procedure a carico di Soci che commettono azioni contrarie all'onore, alla morale o alla dignità, sia dentro che fuori del Circolo;
- b) delibera su provvedimenti disciplinari di competenza, come da art.26, e sui relativi ricorsi;
- c) delibera su ricorsi avanzati da Soci presentatori di domande di ammissione;

Allegato A

- d) controlla le liste o le singole candidature a componenti gli Organi sociali, arbitrando eventuali controversie;
- e) ratifica, per la partecipazione all'Assemblea Generale e per le elezioni degli Organi Sociali, i seguenti elenchi :
 - elenco dei Soci con diritto al voto,
 - elenchi dei Soci eleggibili
- f) ove lo ritenga necessario, chiede la convocazione del Consiglio Direttivo o del Consiglio dei Fondatori;
- g) può ricevere dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Consiglio dei Fondatori particolari incarichi;
- h) tiene regolari verbali delle sue sedute.

Titolo XIII - Consiglio Direttivo

Art.44 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione salvo per le materie che, per legge e per disposizione del presente Statuto, sono riservate all'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, da due Vice Presidenti e da otto Consiglieri Soci che abbiano almeno tre anni di anzianità sociale.

Non possono essere eletti i Soci Fuori sede o Temporanei e coloro che si trovano ad essere non in regola con la Cassa Sociale.

Art.45 Le elezioni avvengono su presentazione di liste o di singole candidature. Soltanto i Soci aventi diritto che abbiano fatto pervenire in Segreteria l'apposita candidatura a Presidente o a Consigliere, almeno dieci giorni liberi prima della data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva, possono ricevere voti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto con votazione a parte.

Per il Consiglio Direttivo verranno eletti i dieci Soci che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art.46 Entro dieci giorni dalle elezioni, il Socio eletto Presidente del Sodalizio convoca i Consiglieri eletti e procede alla nomina del:

- Vice Presidente agli Affari Generali con funzione di Vicario
- Vice Presidente al Settore Sportivo
- Segretario
- Tesoriere
- **Consigliere** al Canottaggio
- **Consigliere** alla Vela
- **Consigliere** alla Canoa-Kayak
- **Consigliere** alle attività sociali
- **Consigliere** alla casa
- **Consigliere** al Settore Nautica

In qualunque momento del suo mandato, è facoltà del Presidente, qualora lo ritenga opportuno, riassegnare diversamente le cariche sociali.

Il Vice Presidente sportivo, che la presiede, ed i tre Consiglieri sportivi costituiscono la Commissione **Sportiva** che provvede alla gestione e programmazione **della relativa attività**.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa con voto consultivo. se non eletto in alcuna carica sociale, il Presidente del passato quadriennio, indicato con la qualifica di Past President.

Art.47 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni ad eccezione di quanto contemplato dall'art. 50.

Il quadriennio di durata in carica del Consiglio Direttivo è corrispondente a quello Olimpico.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può essere rieletto per il successivo quadriennio. In seguito può ricandidarsi nella carica a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla fine del suo ultimo mandato. Non va calcolato l'eventuale periodo di completamento del quadriennio già iniziato dal precedente Consiglio Direttivo.

Tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Allegato A

Art.48 Ciascun Consigliere, nell'espletamento delle proprie mansioni, può farsi coadiuvare da un Socio previa autorizzazione da parte degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art.49 Al Consigliere che rinuncia alla carica e al Consigliere che manca a tre riunioni ordinarie consecutive senza giustificato motivo subentra il Socio che nelle votazioni seguiva l'ultimo eletto.

Art.50 Viene convocata l'Assemblea Generale Straordinaria per la rielezione del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) dimissioni del Presidente,
- b) dimissioni di almeno sei Consiglieri,
- c) impossibilità di surroga di Consiglieri dimissionari o decaduti,
- d) voto di sfiducia da parte del Consiglio dei Fondatori o dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo deve essere rieletto entro il termine massimo di quaranta giorni dalla decadenza e resta in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

Nelle more il Consiglio decaduto resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione.

La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Direttivo non si estende al Collegio dei revisori dei conti né al Collegio dei Probiviri e viceversa.

Art.51 Il Consiglio Direttivo si riunisce, a seguito di convocazione del Presidente, almeno una volta al mese in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria ogni volta che lo richiedono almeno tre Consiglieri, oppure il Presidente del Collegio dei revisori dei conti o il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Gli avvisi delle sedute del Consiglio Direttivo, affissi all'Albo sociale, devono essere inviati a tutti i Consiglieri ed ai componenti del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima con gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato tramite avviso consegnato a mano non meno di dodici ore prima della seduta.

Art.52 Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno sei membri solo sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, ad eccezione delle delibere per l'ammissione dei nuovi Soci e per quelle inerenti il deferimento al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti disciplinari, per le quali è necessario la maggioranza dei due terzi dei votanti.

In questi ultimi due casi la votazione è segreta.

Titolo XIV - Rappresentanza della Società

Art.53 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente Vicario.

Ove sia assente anche il Vice Presidente vicario, l'Associazione è rappresentata dal Consigliere più anziano per iscrizione.

Titolo XV - Sul Presidente

Art.54 Il Presidente sovrintende a tutta l'attività sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede alla convocazione delle Assemblee Generali e del Consiglio dei Fondatori. E' responsabile della precisa osservanza delle norme statutarie.

Può, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto del Sodalizio senza bisogno di ulteriori ratifiche da parte degli altri organi sociali ed ha la facoltà di compiere tutto ciò che ritiene opportuno per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge o il presente Statuto Sociale riservano all'Assemblea Generale dei Soci od agli altri Organi Sociali.

Titolo XV bis – Sui Vice Presidenti

Allegato A

Art.54 bis Il Vice Presidente agli Affari Generali esercita le funzioni di Vicario del Presidente.
Il Vice Presidente Sportivo **propone al Consiglio Direttivo la nomina di eventuali delegati delle sezioni sportive, presiede la Commissione Sportiva ed è sua facoltà invitare alle riunioni delegati, Soci, Allenatori e personale del Sodalizio per il miglior conseguimento degli obiettivi statutari.**

Titolo XVI - Compiti dei Consiglieri

Art.55 Il Segretario esplica le seguenti mansioni:

- a) ha la responsabilità, unitamente al Presidente, della più precisa osservanza delle norme statutarie.
- b) custodisce l'archivio sociale ed i libri dei verbali.
- c) sovrintende e dirige il personale impiegatizio e salariato.
- d) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali.
- f) nota i mutamenti che avvengono nell'albo sociale e collabora con il tesoriere per le pratiche di morosità.
- g) controlla che i bilanci da sottoporre all'Assemblea siano depositati in segreteria nei termini statutari.
- h) cura che i nomi degli invitati, su richiesta dei Soci, risultino esposti all'albo per la durata dell'invito concesso.
- i) tiene la corrispondenza sociale.
- j) fornisce a richiesta di qualsiasi Socio chiarimenti sull'indirizzo sociale.

Art.56 Il Tesoriere esplica le seguenti mansioni:

- a) ha in consegna il patrimonio sociale;
- b) riceve il versamento delle quote associative e dei contributi rilasciandone ricevuta;
- c) informa il Consiglio Direttivo sulla morosità e, di concerto con il Segretario, provvede agli adempimenti del caso;
- d) provvede ad incassare, per conto della Società, eventuali crediti;
- e) paga i creditori contro buoni firmati dal Presidente o di chi ne fa le veci;
- f) tiene i conti sociali, che deve presentare mensilmente ed ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori dei Conti lo richieda. Tali conti, inoltre, sono sempre a disposizione dei Soci;
- g) formula il bilancio preventivo, quello consuntivo, il rendiconto economico-finanziario e li sottopone all'esame del Consiglio Direttivo, corredati da una relazione sull'andamento della gestione. Ne cura, inoltre, il deposito in Segreteria almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art.57 I consiglieri sportivi, **di concerto con il Vice Presidente Sportivo**, esplicano le seguenti mansioni :

- a) propongono al Consiglio Direttivo l'indirizzo sportivo, fissano i calendari e decidono, di concerto con gli allenatori, la formazione degli equipaggi o delle squadre;
- b) compilano i regolamenti delle singole attività e li sottopongono all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- c) stabiliscono , unitamente agli allenatori, i turni e le ore di allenamento;
- d) propongono al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca degli istruttori ;
- e) vigilano sul personale addetto e riferiscono al Consiglio Direttivo sulle eventuali trasgressioni;
- f) curano, la buona tenuta delle barche sociali e di ogni altra attrezzatura a loro affidata.

Art.58 *Abolito*

Art.59 Il Consigliere alla Casa :

- a) bada a tutte le attrezzature a agli arredi di proprietà del Sodalizio e dispone per la buona conservazione di essi;:
- b) sovrintende a tutti i servizi per la buona efficienza dei locali sociali,

Allegato A

- c) sovrintende al buon funzionamento de bar e ristorante
- d) cura i lavori che si rendono necessari per il mantenimento delle strutture. e provvede al rinnovo di impianti ed attrezzature;
- e) tiene aggiornato il libro dell'inventario generale.

Art.60 *Abolito*

Art.61 Il Consigliere alle Attività Sociali:

- a) organizza le manifestazioni culturali e ricreative promosse dal Sodalizio e vi sovrintende.
- b) collabora con il Segretario, l'Addetto ai Materiali e l'Addetto alla Casa.

Art.62 Il Consigliere al Settore Nautica:

- a) cura l'applicazione del Regolamento per l'uso degli attracchi riservati ai Soci.
- b) controlla, in collaborazione con l'Addetto ai materiali, l'uso dei pontili ed i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da farsi.

Art.63 Il Presidente può assegnare ai Consiglieri mansioni speciali.
Esse devono essere regolate da norme interne approvate dal Consiglio Direttivo.

Titolo XVII - Collegio dei Revisori dei Conti

Art.64 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci che devono risultare essere iscritti **all'ordine dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti ed Esperti Contabili** o al Registro dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dura in carica quattro anni, ad eccezione fatta per quanto riportato all'art. 66. Il quadriennio di durata corrisponde a quello Olimpico.

La carica di componente del Collegio è a titolo gratuito ed è rinnovabile.

Le elezioni avvengono su presentazione di liste o di singole candidature. Soltanto coloro che, avendone diritto, abbiano fatto pervenire in segreteria apposita candidatura almeno dieci giorni liberi prima della data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva possono ricevere voti.

Risultano eletti i tre Soci che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Art.65 Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Assemblea elettiva, i Soci eletti a far parte del Collegio de Revisori dei Conti eleggono tra loro un Presidente ed un Segretario.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza.

I componenti del Collegio hanno diritto a prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art.66 Al Socio componente del Collegio che rinunzia alla carica o che manca a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo subentra il Socio che nelle votazioni è stato il primo dei non eletti.

In caso di dimissioni di due componenti o dell'intero Collegio Sindacale si procede a nuove elezioni.

Il Collegio deve essere rieletto, nel rispetto delle norme di cui all'art. 64, entro quaranta giorni dalla decadenza e resta in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

Art.67 E' di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esercitare la sorveglianza sulla gestione finanziaria della Società; controllare le scritture, l'esistenza di cassa ed i libri sociali; esaminare i bilanci di previsione le successive variazioni, il conto consuntivo ed i documenti ad essi allegati.
- b) effettuare verifiche trimestrali alla Cassa, ai valori ed alla consistenza dei beni strumentali, redigendo apposito verbale.
- c) redigere la relazione, da presentare all'Assemblea Generale dei
- d) Soci, dell'approvazione del bilancio consuntivo, depositandola in Segreteria almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
- e) comunicare le riscontrate irregolarità amministrative per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo.
- f) adempiere a quanto stabilito al successivo art. 70.

Allegato A

Titolo XVIII - Patrimonio Sociale

Art.68 Il Patrimonio Sociale è costituito da :

- a) trofei
- b) attività di Cassa
- c) immobili di proprietà
- d) imbarcazioni, attrezzature sportive, mezzi nautici, mezzi di trasporto, mobili, quadri, arredamenti ed attrezzature varie a qualsiasi titolo acquisiti ed iscritti in inventario
- e) eventuali altri cespiti.

Titolo XIX - Scioglimento del Sodalizio, trasformazione o fusione con altri

Art.69 La decisione dello scioglimento, trasformazione o fusione con altri Sodalizi o Associazioni, proposta dal Consiglio dei Fondatori, deve essere presa a maggioranza dei tre quarti degli Associati in Assemblea Generale che ne stabilisce le modalità.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina tre liquidatori, determinandone i poteri, che, congiuntamente, ne hanno la rappresentanza sociale.

Il patrimonio sociale, pagate tutte le passività, è devoluto ad associazioni similari della città di Salerno.

Titolo XX - Norme Speciali - Regolamenti Interni – Modifiche Statuto

Art.70 L'organizzazione nell'ambito del Sodalizio di servizi che non rientrano specificamente nell'oggetto sociale e il cui espletamento comporta l'onere della assunzione di personale deve essere sottoposta, da parte del Consiglio Direttivo, alla approvazione dell'Assemblea in sede di bilancio di previsione, mentre il successivo piano finanziario particolareggiato deve essere approvato dal Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio deve, inoltre, essere consultato di volta in volta circa le modalità del funzionamento dei servizi dal punto di vista finanziario limitatamente ai casi in cui l'effettivo esercizio è affidato a persone estranee al Consiglio Direttivo.

Art.71 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono i Regolamenti Interni per le singole attività che vengono emanati dal Consiglio Direttivo.

Il Circolo Canottieri Irno Associazione Sportiva Dilettantistica è tenuto a conformare ed eventualmente modificare il presente Statuto ed i regolamenti interni alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui risulta affiliato.

Titolo XXI - Modifiche allo Statuto

Art.72 Il presente Statuto, approvato il 7 giugno 1910 e successivamente il 28 dicembre 1913, modificato in data 16 gennaio 1949, 1° febbraio 1953, 7 marzo 1954, 19 aprile 1959, 15 aprile 1962, 2 dicembre 1963, 9 agosto 1965, 26 settembre 1971, 2 dicembre 1973, 23 ottobre 1977, 17 maggio 1981, 28 dicembre 1982, 19 maggio 1985, 28 marzo 1993, 8 dicembre 1996, 21 dicembre 1997, 30 giugno 1998, 13 maggio 2001, 13 febbraio 2005, 28 maggio 2006, 21 dicembre 2008 e 5 giugno 2016, può essere modificato nei modi e termini da esso prescritti.

INDICE

Titolo	Argomento	Artt.
I	Costituzione - Colori - Anno Sociale	1-5
II	Scopi sociali	6
III	Soci loro categorie e frequenza	7-10
IV	Ammissione Soci	11-14
V	Anzianità sociale, passaggio di categoria, dimissioni	15-17
VI	Versamenti, morosità	18-21
VII	Diritti e doveri dei Soci	22-24
VIII	Provvedimenti disciplinari e sanzioni	25-31
IX	Organi Sociali	32
X	Assemblea Generale dei Soci	33-37
XI	Consiglio dei Fondatori	38-39
XII	Collegio dei Probiviri	40-43
XIII	Consiglio Direttivo	44-52
XIV	Rappresentanza della Società	53
XV	Sul Presidente	54
XV bis	Sui Vice Presidenti	54 bis
XVI	Compiti dei Consiglieri	55-63
XVII	Collegio dei revisori dei Conti	64-67
XVIII	Patrimonio Sociale	68
XIX	Scioglimento - trasformazione e fusione	69
XX	Norme speciali - Regolamenti Interni	70-71
XXI	Modifiche Statuto	72